

Provincia di Udine

Regolamento per l'Ufficio del Difensore civico Provinciale

Testo approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 04/10/2004 con delibera n. di prot. 96287; in vigore dal 22/10/2004

INDICE

Art. 1 Finalità del Regolamento	pag. 2
Art. 2 Diffusione del Regolamento	pag. 2
Art. 3 Candidature per la nomina	pag. 2
Art. 4 Incompatibilità	pag. 3
Art. 5 Modalità di nomina	pag. 3
Art. 6 Adempimenti conseguenti alla nomina del Difensore Civico e sua decorrenza	pag. 3
Art. 7 Durata in carica	pag. 3
Art. 8 Revoca e decadenza	pag. 4
Art. 9 Dimissioni, morte, impedimento permanente	pag. 4
Art. 10 Competenze economiche	pag. 4
Art. 11 Funzioni del Difensore Civico Provinciale	pag. 4
Art. 12 Attivazione dell'intervento del Difensore Civico Provinciale	pag. 5
Art. 13 Modalità di espletamento delle funzioni	pag. 5
Art. 14 Rapporti con i ricorsi giurisdizionali e amministrativi	pag. 6
Art. 15 Rapporti con gli organi della Provincia	pag. 6
Art. 16 Rapporti con il Segretario Generale e il Direttore Generale	pag. 7
Art. 17 Personale addetto all'ufficio del Difensore Civico. Compiti	pag. 7
Art. 18 Sedi e attrezzature	pag. 7
Art. 19 Rapporti con altri organi di difesa civica	pag. 8
Art. 20 Collaborazione con i Comuni	pag. 8
Art. 21 Norme di rinvio	pag. 8
Art. 22 Entrata in vigore	pag. 8

Art. 1
Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'attivazione ed il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico Provinciale, in attuazione degli articoli 74 e seguenti dello Statuto.

Art. 2
Diffusione del Regolamento

1. Il presente Regolamento sarà inviato, entro trenta giorni dalla sua esecutività, agli Assessori e Consiglieri Provinciali, al Direttore e al Segretario Generale, ai Dirigenti, alle Istituzioni, Aziende ed Enti dipendenti della Provincia ed agli Enti pubblici o privati di cui la Provincia detenga quote o azioni. I Dirigenti della Provincia e quelli delle Istituzioni, Aziende ed Enti suddetti sono tenuti a dare adeguata informazione dei contenuti del Regolamento al personale di competenza e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Il presente Regolamento sarà inviato alla Regione Friuli Venezia Giulia e a tutti i Comuni della Provincia di Udine, con richiesta di pubblicazione al loro albo. Verrà inoltre pubblicato nel sito Internet della Provincia.

3. Copia del presente Regolamento sarà a disposizione di tutti i cittadini presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia.

Art. 3
Candidature per la nomina

1. Con decreto del Presidente della Provincia viene definito il termine perentorio entro cui presentare le candidature. Tale termine, unitamente ai requisiti richiesti dallo Statuto e dal presente Regolamento, dovrà essere adeguatamente pubblicizzato attraverso gli organi di stampa, scelti in numero di tre tra quelli a maggiore diffusione sul territorio provinciale, il sito Internet della Provincia, il B.U.R. e mediante affissione di appositi manifesti in tutte le sedi dei Comuni della Provincia.

2. Le candidature all'ufficio di Difensore Civico possono essere proposte anche da singoli cittadini, enti pubblici e privati, ordini professionali nonché associazioni sindacali, imprenditoriali, culturali e di volontariato operanti sul territorio provinciale.

3. La proposta di candidatura per la nomina è corredata da domanda in carta semplice, attestante le generalità del candidato e il possesso dei requisiti richiesti, dal curriculum vitae dell'aspirante all'incarico, da dichiarazione di inesistenza delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità di cui agli articoli 76 e 78 dello Statuto e dall'impegno, verificandosi il caso, a rimuovere eventuali cause di incompatibilità non oltre il termine di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente Regolamento.

4. Il curriculum e la dichiarazione di cui al comma 3 devono essere sottoscritti dal candidato e la sottoscrizione ha forma e valore di autocertificazione, anche per quanto inerisce alle conseguenze di carattere penale nel caso di non veridicità di quanto dichiarato.

Art. 4
Incompatibilità

1. Le cause di incompatibilità sono quelle indicate dall'art. 78 dello Statuto.
2. Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni che le originano per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno in cui ha luogo la seduta del Consiglio Provinciale per la nomina del Difensore Civico.

Art. 5
Modalità di nomina

1. Il Consiglio Provinciale vota, a scrutinio segreto, sulla lista di candidati redatta dal Segretario Generale dopo l'esame delle candidature presentate e comunicata ai Capigruppo Consiliari; in detta lista debbono essere iscritti tutti i nominativi in possesso dei requisiti richiesti, la cui candidatura sia pervenuta entro il termine fissato.
2. Nella prima votazione è necessario per la nomina conseguire la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni da tenersi in due sedute diverse.
3. Qualora nessuno dei candidati raggiunga il numero di voti previsti dal comma precedente, nelle eventuali successive votazioni da tenersi in sedute diverse, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 6
Adempimenti conseguenti alla nomina del Difensore Civico e sua decorrenza

1. Entro 5 giorni dalla comunicazione della deliberazione esecutiva di nomina, il Difensore Civico inoltra al Presidente della Provincia, a pena di decadenza, l'atto di accettazione contenente la dichiarazione dell'assenza di cause ostative all'esercizio delle funzioni e di impegno ad adempiere alle medesime, secondo le disposizioni previste dallo Statuto Provinciale e dal presente Regolamento.
2. Il Difensore Civico Provinciale entra in carica dopo aver reso l'atto di cui al precedente comma.

Art. 7
Durata in carica

1. Il Difensore Civico resta in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto e comunque fino alla nomina del successore; il Presidente della Provincia, entro un mese dalla sua elezione, avvia le procedure previste per il rinnovo, che deve avvenire, comunque, entro quattro mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Il Difensore Civico può essere rinnovato per una sola volta.

Art. 8 **Revoca e decadenza**

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi o reiterate violazioni di legge, di Statuto o di Regolamenti ovvero per accertata inefficienza. La revoca è proposta con mozione motivata sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. La mozione di revoca, previa acquisizione delle deduzioni da formularsi da parte del Difensore Civico entro il termine di 15 giorni dalla relativa notifica, deve essere iscritta all'Ordine del Giorno del primo Consiglio utile ed è approvata, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni da tenersi in due sedute diverse. Qualora tale maggioranza non venga conseguita, è sufficiente nelle successive votazioni da tenersi in sedute diverse la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Gli atti deliberativi che dichiarano la revoca sono notificati al Difensore Civico entro 15 giorni dalla loro esecutività e lo stesso cessa dalla carica a far data dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica.

4. Il Difensore Civico è dichiarato decaduto dal Consiglio Provinciale per il sopravvenire di incompatibilità o per impedimento prolungato oltre 4 mesi.

La pronuncia di decadenza del Difensore Civico ha effetto immediato.

Art. 9 **Dimissioni, morte, impedimento permanente**

1. Le dimissioni sono presentate per iscritto dal Difensore Civico al Presidente del Consiglio Provinciale, che ne dà comunicazione ai Capigruppo Consiliari. Esse sono irrevocabili e sono efficaci con l'assunzione al protocollo della Provincia.

2. La nomina del nuovo Difensore Civico deve effettuarsi entro 90 giorni dalla presentazione delle dimissioni con le stesse modalità di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

3. In caso di morte o di impedimento permanente nell'esercizio delle funzioni la nomina del Difensore Civico dovrà avvenire entro 90 giorni dal verificarsi della morte o dell'evento impeditivo con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Art. 10 **Competenze economiche**

1. Al Difensore Civico spetta un compenso mensile in misura pari all'ottanta per cento dell'indennità di funzione assegnata al Presidente del Consiglio Provinciale. Allo stesso spetta, altresì, il rimborso delle spese con le stesse modalità e nelle stesse misure previste per i Consiglieri Provinciali.

Art. 11 **Funzioni del Difensore Civico Provinciale**

1. Il Difensore Civico Provinciale provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi.

2. Il Difensore Civico Provinciale segnala agli organi e agli uffici competenti eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa della Provincia, di Enti, Aziende Speciali

ed Istituzioni da essa dipendenti, nonché di Enti pubblici o privati di cui la Provincia detenga quote, azioni o partecipazioni di controllo.

3. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito delle funzioni provinciali, può, se del caso, riferirne al Presidente della Provincia, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione Provinciale.

4. Il Difensore Civico Provinciale, nel caso di presunte irregolarità di provvedimenti amministrativi oggetto del suo esame, propone la conferma o l'esercizio del potere di autotutela al soggetto che ha emanato l'atto. Questi è obbligato a conformarsi, salvo che ne dia adeguata motivazione. Di volta in volta l'Amministrazione Provinciale trasmette ai Capigruppo Consiliari l'elenco degli atti rispetto ai quali non si sia conformata alle richieste del Difensore Civico.

5. In caso di diniego o differimento dell'accesso agli atti amministrativi, il richiedente può chiedere nello stesso termine al Difensore Civico, il riesame della suddetta richiesta. Se il Difensore Civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento dell'accesso, lo comunica a chi l'ha disposto. Questi ha l'onere di confermare motivatamente il diniego o il differimento entro 30 giorni. In caso contrario, l'accesso è consentito.

Art. 12

Attivazione dell'intervento del Difensore Civico Provinciale

1. Chiunque, essendo portatore di una situazione soggettiva ai sensi dell'art. 11, può chiedere per iscritto l'intervento del Difensore Civico Provinciale nelle materie attribuite alla competenza della Provincia.

2. Non possono ricorrere al Difensore Civico i revisori dei conti, i dipendenti provinciali e quelli delle Aziende e dei Consorzi, cui la Provincia partecipa per far valere pretese derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro.

3. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosse da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni stipulati con la Provincia.

4. Il Difensore Civico interviene anche di propria iniziativa presso l'Amministrazione Provinciale e presso gli enti ed aziende da questa dipendenti o a cui partecipa nonché presso i consorzi e le società che gestiscono servizi pubblici provinciali per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati ed attuati.

Art. 13

Modalità di espletamento delle funzioni

1. Il Difensore Civico, su istanza o d'ufficio, può:

a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato dei procedimenti e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione. Gli uffici richiesti devono rispondere per iscritto senza ritardo e comunque entro e non oltre dieci giorni;

b) consultare ed ottenere copia, senza che gli venga opposto il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni. La messa a disposizione per la consultazione ed il rilascio delle copie

in carta libera per uso ufficio sono effettuati nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre dieci giorni, senza alcuna limitazione e spesa;

c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo ed il suo irregolare o mancato proseguimento;

d) accedere agli uffici per l'acquisizione di elementi conoscitivi.

2. Il Difensore Civico, se accerta la necessità del suo intervento, comunica, per iscritto, al responsabile del procedimento le proprie osservazioni volte ad assicurare la legittimità del provvedimento emanato od emanando ed indica il termine massimo per la sua definizione. Quindi, invia copia della comunicazione suddetta a colui o coloro che ne hanno interesse o che hanno promosso il suo intervento nonché, se del caso e per quanto reputi opportuno, al competente organo provinciale di governo, al Direttore Generale ed al Segretario Generale nonché al competente Dirigente.

3. Nel caso vi sia stato l'intervento del Difensore Civico, relativamente ai provvedimenti amministrativi emanati deve essere dato conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia di tali provvedimenti deve essere inviata al Difensore Civico per i necessari riscontri per il tramite del competente Dirigente.

4. Qualora Il Difensore ritenga non necessario il suo intervento, comunica tale esito con nota motivata a chi l'aveva richiesto entro 15 giorni.

5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto in possesso per ragioni di ufficio e che siano da ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 14

Rapporti con i ricorsi giurisdizionali e amministrativi

1. La proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi non esclude né limita la facoltà di richiedere l'intervento del Difensore Civico.

Art. 15

Rapporti con gli organi della Provincia

1. Il Difensore Civico rimette al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale, entro il mese di marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità e formulando osservazioni, suggerimenti per il buon andamento dell'azione amministrativa e proposte di innovazioni normative concernenti l'azione e l'organizzazione dell'Ente.

2. La relazione è pubblicata all'albo pretorio della Provincia. Il Presidente del Consiglio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione, fissa la seduta del Consiglio nella quale sarà discussa la relazione. La discussione in Consiglio deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione.

3. Il Difensore e' invitato all'apposita seduta di Consiglio per fornire, a richiesta, eventuali chiarimenti.

4. Il Consiglio, sentita la relazione del Difensore Civico, può adottare risoluzioni sulle materie di propria competenza ed esprimere indirizzi alla giunta e quindi, disporre le forme e le modalità con le quali diffondere la relazione stessa.

5. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore Civico per avere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

6. In casi di particolare importanza e gravità il Difensore Civico invia speciali relazioni al Presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni per eliminare irregolarità o negligenze da parte degli uffici.

7. Il Difensore Civico, nella sua azione, ai sensi e per gli effetti dello Statuto e del presente articolo, si rapporta in via diretta con il Presidente della Provincia e del Consiglio Provinciale ai quali rivolge, secondo le rispettive competenze, le sue richieste perché intervengano direttamente o facciano da tramite con gli altri organi dell'amministrazione.

Art. 16

Rapporti con il Segretario Generale e il Direttore Generale

1. Il Difensore Civico informa il Segretario Generale e, se nominato, il Direttore Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

2. Il Segretario Generale e il Direttore Generale in ragione delle loro attribuzioni informano immediatamente il Dirigente dal quale dipendono i funzionari interessati dagli interventi del Difensore Civico, avvertendolo che egli e' tenuto ad assicurare da parte dell'ufficio e dei funzionari tutta la collaborazione nel modo più completo ed efficace.

3. Il Segretario Generale e il Direttore Generale quando ne siano richiesti, assicurano le informazioni, la consultazione e la copia di atti in loro possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17

Personale addetto all'ufficio del Difensore Civico. Compiti

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, il Difensore Civico si avvale di personale provinciale assegnatogli in possesso di adeguata preparazione.

2. Tale personale svolge i seguenti compiti:

a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;

b) richiede, su indicazione del Difensore Civico, i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;

c) assiste coloro che accedono all'Ufficio, fornendo le informazioni e gli orientamenti nei casi indicati dal Difensore Civico;

d) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali è intervenuto o deve intervenire il Difensore Civico;

e) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 18

Sedi e attrezzature

1. L'ufficio del Difensore Civico ha sede in locali adeguati alle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilità di accesso e di attesa di pubblico, compresi i portatori di handicap. La sede e' segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.

2. L'ufficio è dotato dell'arredamento necessario ed idoneo, di cancelleria, stampati, telefono con macchine ed apparecchiature tecnologiche e quant'altro occorrente per il corretto funzionamento.

3. Le relative spese, ivi comprese quelle postali, telefoniche e telegrafiche, sono a carico dell'amministrazione, che individua apposito capitolo nel bilancio annuale.

Art. 19

Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico Provinciale mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione e con quelli istituiti nelle altre province della Regione Friuli Venezia Giulia attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

2. Il Difensore Civico, qualora ritenga che l'istanza presentatagli rientri nella competenza del Difensore Civico regionale o comunale, la trasmette ai relativi uffici, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 20

Collaborazione con i Comuni

1. Sulla base di apposita convenzione tra la Provincia e uno o più Comuni compresi nel territorio provinciale, il Difensore Civico può esercitare le proprie attribuzioni anche nei confronti dei Comuni convenzionati.

Art. 21

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge e dello Statuto Provinciale concernenti l'istituto del Difensore Civico.

Art. 22

Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo al termine della pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21 del 2003, modificato dall'art. 17, comma 12, lettera a) della L.R. n. 17 del 2004.